



DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE CLASSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI OGGETTO DI ANNUNCI COMMERCIALI - SANZIONI Obbligo in vigore dall'1 gennaio 2012

Comunicazione della Regione Lombardia ai Comuni in merito alle competenze di controllo e di irrogazione delle sanzioni

La Regione Lombardia ha inviato a tutti i Sindaci dei Comuni della regione una circolare esplicativa degli obblighi portati dalla delibera della giunta regionale n. IX/2555 al fine di assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione della predetta delibera.

In sintesi nella circolare viene precisato che:

- la violazione dell'obbligo sussiste qualora il contratto/ordinativo per disporre la pubblicazione dell'annuncio sia stato effettuato a partire dall'1.1.2012
- la pubblicazione di annunci "pattuiti", ovvero contrattualizzati, prima di tale data non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto nel contratto originario
- gli annunci commissionati dopo l'1.1.2012 saranno soggetti all'obbligo di indicazione della classe energetica e dell'indice di prestazione energetica (espresso in KWH/metro quadro per anno o KWH/metro cubo per anno, a seconda della destinazione d'uso dell'immobile)
- per quanto riguarda invece i cartelli vendesi / affittasi il titolare dell'annuncio che ha disposto la loro affissione prima dell'1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla l.r. 24/2006, deve trasmettere un'auto dichiarazione, ex art.47 del dpr 445/2000, al Comune in cui è situato l'immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione; tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il **31.12.2011** con **raccomandata A/R o posta certificata** e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell'annuncio come prova documentale.

Ricordiamo che la sanzione per la violazione degli obblighi di cui alla delibera regionale IX/2555 va da 1.000 a 5.000 euro ad annuncio e competente ad erogarla è il Comune dove è situato l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di violazione.

Precisiamo in ultimo che la norma che prevede l'obbligo di indicazione di prestazione e di classe energetica è nazionale ma che quanto contenuto nella delibera di cui sopra e nella circolare esplicativa oggetto della presente informativa è limitato al territorio regionale lombardo e pertanto si riferisce agli edifici situati nella regione Lombardia.